

ALLEGATO 1

LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEI TIROCINI NELLA REGIONE ABRUZZO

REGIONE
ABRUZZO



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Pescara, li 29 OTT. 2014

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI
VIALE GIOVANNI BOVIO, NR. 425 - 65124 - PESCARA (PE)

LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI NELLA REGIONE ABRUZZO

ALLEGATO come parte integrante alla deli-
berazione n. 704 del 4 NOV. 2014
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. Premessa.

Le presenti Linee Guida intendono garantire una disciplina organica dei tirocini extracurricolari, al fine di assicurare la loro funzione di misura di accompagnamento al lavoro, finalizzata a creare un contatto diretto tra una persona in cerca di lavoro ed un datore di lavoro. Inoltre, con le presenti Linee Guida s'intende permettere al tirocinante di arricchire la propria esperienza formative, nonché di favorire la possibile costituzione di un rapporto di lavoro con il soggetto ospitante.

La disciplina dei tirocini formativi e di orientamento è stata introdotta con l'art. 18, Legge, nr. 196/1997 (c.d. Pacchetto Treu) che ha individuato i principi generali per l'attivazione dei tirocini ed è stata, poi, regolamentata con il D.M., nr. 142/1998. Tali norme, che sono espressione di un quadro giuridico-istituzionale e di un modello organizzativo del mercato del lavoro che si può dire superato a seguito del trasferimento delle competenze in materia di mercato del lavoro alle Regioni (D.Lgs., nr. 469/1997) e della Legge Costituzionale, nr. 3/2001 che ha riformato il Titolo V della Costituzione, si sono rivelate, nel tempo, incapaci di garantire il corretto funzionamento di tale strumento.

In questo contesto, si inserisce l'azione di governo della Regione Abruzzo, che più volte ha manifestato lesigenza di rivedere l'istituto anche alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale, nr. 50/2005, che ha confermato la competenza esclusiva delle Regioni sulla materia.

La necessità di intervenire con una nuova disciplina dei tirocini è emersa anche a livello nazionale con l'Accordo del 27 ottobre 2010 sul rilancio per l'apprendistato. In particolare, con l'Accordo il Governo, le Regioni e le parti sociali avevano convenuto di valorizzare le potenzialità dell'istituto in termini di occupabilità dei giovani anche al fine di prevenire o correggere un uso non sempre corretto dello strumento. In tale direzione nel giugno 2011 era stato convocato dal Governo un tavolo con Regioni, Province e parti sociali volto alla definizione di un'Intesa che definisse le Linee Guida comuni per il corretto utilizzo dei tirocini formativi e di orientamento e che favorisse l'apprendistato professionalizzante come principale forma di ingresso nel mondo del lavoro.

A fronte di tale percorso condiviso, è intervenuto il D.L. nr. 138/2011, convertito in Legge nr. 148/2011, che all'art. 11 ha determinato una drastica limitazione dell'uso dei tirocini, prevedendo espressamente, al secondo comma, che in assenza di specifiche regolamentazioni regionali, trovino applicazione, per quanto compatibili, l'art. 18, Legge nr. 196/1997 e il D.M. nr. 142/1998. I tirocini curriculari devono essere inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici, ovvero previsti all'interno di un percorso formativo o di istruzione per realizzare l'alternanza tra lo studio ed il lavoro. Tale tipologia di tirocinio non è soggetta alle comunicazioni obbligatorie, non avendo quale specifica e diretta finalità l'inserimento lavorativo.

Nell'ottica di promuovere il corretto utilizzo dello strumento del tirocinio, nel rispetto delle parità di genere, le Regioni e Province Autonome, hanno concordato sulla necessità di individuare un quadro di elementi comuni di tutela e valorizzazione dell'istituto, alla luce di quanto realizzato o in corso di realizzazione nei territori regionali.

In coerenza con tale quadro normativo, la **Regione Abruzzo**, con la D.G.R., 12 marzo 2012 n. 154 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato le **proprie linee guida per l'attivazione dei tirocini**.

Tuttavia, il contesto finora descritto è velocemente mutato nell'arco di un breve arco-

temporale.

Innanzitutto, a livello comunitario, è opportuno sottolineare che sul tema dell'occupazione giovanile, a dicembre 2012, attraverso la Comunicazione **Moving Youth into Employment** la Commissione ha attivato il cosiddetto **"Pacchetto per l'occupazione giovanile"**. Tale intervento comunitario prevede due distinte modalità d'intervento.

In primo luogo, si delinea la possibilità di creare in tutti i paesi membri uno strumento innovativo per facilitare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, denominata **"Garanzia per i giovani"**.

In secondo luogo, è prevista l'attivazione della seconda fase di consultazione sul **"Quadro di qualità per i tirocini"**, sulla base delle sollecitazioni del Parlamento Europeo e degli Stati membri. Di conseguenza, nel corso dell'anno 2012, la DG Occupazione, Affari Sociali e Inclusione della Commissione Europea ha pubblicato un documento di lavoro intitolato "Un quadro di qualità per i tirocini", il quale ha proposto l'attivazione di un riferimento comunitario per l'istituto del tirocinio, da elaborare in collaborazione con i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, le parti sociali, le organizzazioni dei giovani e tutti gli altri attori interessati. In tale documento, sono stati forniti alcuni orientamenti rispetto agli elementi qualificanti di un'esperienza di tirocinio ricavati dallo studio delle prassi ottimali seguite negli Stati membri.

In attuazione del predetto documento di lavoro, in data 5 dicembre 2012, la Commissione Europea ha elaborato una **proposta di Raccomandazione del Consiglio** agli Stati membri sull'istituzione di una **«Garanzia per i Giovani»** che è stata **definitivamente approvata dal Consiglio dell'UE** il 22 aprile 2013.

La Garanzia per i Giovani prevede che **"tutti i giovani di età inferiore a 30 anni ricevano un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale"**.

Inoltre, in sede di approvazione del Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020, il Consiglio Europeo ha deciso di attivare la **Youth Employment Initiative (YEI)** in aggiunta e a rafforzamento del sostegno già fornito attraverso i fondi strutturali dell'UE e le altre iniziative messe in campo per l'occupazione giovanile.

L'iniziativa è **aperta a tutte le Regioni con livelli di disoccupazione giovanile superiori al 25%** ed interverrà a sostegno di misure esposte nel "Pacchetto sull'occupazione giovanile" ed, in particolare, sosterrà l'attivazione della Garanzia per i Giovani successivamente alla sua adozione.

Per quanto concerne, invece, il quadro normativo nazionale, bisogna evidenziare che, le Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria e Sardegna hanno, all'inizio del 2012, impugnato l'**art. 11, Legge, nr. 148/2011** dinanzi alla Corte Costituzionale per lesione della competenza regionale. La Corte Costituzionale, con la **Sentenza nr. 287 del 19 dicembre 2012**, ha dichiarato illegittimo l'**art. 11, Legge, nr. 148/2011**, considerato incostituzionale in quanto viola l'**art. 117 Cost.**, che stabilisce le competenze di Stato e Regioni in materia di legislazione e, quindi, le novità introdotte dall'**art. 11** sono cancellate e, ad oggi, la normativa vigente è quella precedente.

In seguito, l'**art. 1, comma 34, Legge, 28 giugno 2012, nr. 92**, ha previsto che, in sede di Conferenza Stato-Regioni, il Governo e le Regioni debbano raggiungere un accordo per la definizione di linee guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:

- a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
- b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;
- c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti

alla loro assenza;

- d) riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.

Il **24 gennaio 2013**, è stato siglato l'Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, che ha adottato le **"Linee Guida in materia di tirocini"**. Tale Accordo ha previsto che le Regioni e Province Autonome recepiscano nelle proprie normative i contenuti delle Linee Guida, ove esse siano più favorevoli alle previgenti disposizioni.

Inoltre, con il presente documento, in attuazione della possibilità di deroga alla disciplina generale concessa dall'art. 2 delle predette Linee Guida nazionali in favore dei soggetti disabili e delle persone svantaggiate, si intende anticipare le disposizioni che, sul piano nazionale, saranno recepite in un Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, in tema di **"Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione, e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione"**.

Pertanto, al fine di garantire al mercato del lavoro abruzzese una disciplina dei tirocini moderna e coerente con le specifiche esigenze del territorio regionale, nel rispetto del principio comunitario della parità di genere, la Regione Abruzzo intende approvare le presenti Linee Guida novellate, dando ad esse il valore di disciplina organica regionale sui tirocini extracurricolari. Con tali Linee Guida, s'intende garantire ai tirocini la loro funzione di misura di politica attiva, finalizzata, in primo luogo, a creare un contatto diretto con il mondo del lavoro, allo scopo di permettere al tirocinante di arricchire la propria esperienza e di favorirne l'occupabilità.

1.2. L'ambito di applicazione, le definizioni e le tipologie.

L'ambito di applicazione. Il tirocinio extracurricolare è un strumento di politica attiva del lavoro con valenza formativa. Esso è finalizzato a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante ed il tirocinante, al fine di arricchire il bagaglio di conoscenze di quest'ultimo, mediante l'acquisizione di competenze trasversali, nonché attraverso l'inserimento, o il reinserimento lavorativo. In altri termini, il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione, nell'ambito di in una situazione che non configura la costituzione di alcun rapporto di lavoro.

La Regione Abruzzo, nel rispetto dei principi e degli indirizzi stabiliti dalla legislazione nazionale, con le presenti Linee Guida disciplina in maniera organica la materia dei tirocini. Mediante l'adozione delle presenti Linee Guida, s'intende garantire il più ampio e corretto utilizzo dell'istituto dei tirocini, intesi come un'occasione di formazione finalizzata, in via esclusiva, a sostenere le scelte professionali e a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, favorendo l'ingresso nello stesso.

Le definizioni. La Regione Abruzzo disciplina e promuove i tirocini come misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo.

In particolare, il tirocinio non curricolare, disciplinato dalle presenti linee guida, consiste in un periodo di orientamento al lavoro, di formazione, e di accompagnamento al lavoro, finalizzato alla creazione di un contatto diretto tra una persona in cerca di lavoro e

un'impresa, sia allo scopo di permettere al tirocinante di acquisire un'esperienza per arricchire il proprio curriculum, che di favorire la possibile costituzione di un rapporto di lavoro con l'impresa ospitante.

È necessario introdurre i tirocini non curricolari in relazione alle finalità e ai destina

tari dei medesimi, a seconda che si intenda agevolare l'orientamento professionale dei giovani che hanno terminato gli studi, ovvero facilitare l'inserimento e il reinserimento al lavoro, rispettivamente di inoccupati e disoccupati.

Più in generale, rientrano, altresì, in tale ambito gli stage, le borse lavoro, anche a favore di soggetti svantaggiati e disoccupati, finanziati dal Fondo Sociale Europeo o da altri finanziamenti comunitari, nazionali, regionali, e degli Enti locali, nonché le altre *work experiences* riconducibili al tirocinio, la cui durata massima resta regolata dall'art. 7, comma 1, lett. b), D.M., 25 marzo 1998, nr. 142.

Le presenti linee guida non trovano applicazione nei confronti dei c.d. tirocini curriculari, che saranno oggetto di interventi di promozione e di incentivazione da parte della Regione Abruzzo, mediante specifici accordi da stipularsi con le istituzioni scolastiche, le università, gli organismi formativi accreditati e gli ordini professionali.

Le tipologie di tirocini extracurriculari. Sono configurabili le seguenti tipologie di tirocini:

- 1) **i tirocini formativi e di orientamento:** essi sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro, mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre dodici mesi. I destinatari di tale tipologia di tirocinio sono i **neo-diplomati o neo-laureati** entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio (cfr., l'art. 11, comma 1, Legge, nr. 148/2011);
- 2) **i tirocini di inserimento e/o reinserimento al lavoro:** essi sono finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. I destinatari di tale tipologia di tirocinio sono principalmente a **disoccupati** (anche in mobilità) e **inoccupati**. Questa tipologia di tirocini è, altresì, attivabile in favore di **lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione e/o in mobilità** sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali;
- 3) **i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione.** I destinatari di tale tipologia di tirocinio sono:
 - a) **i soggetti con disabilità non inseriti nelle convenzioni del collocamento mirato** ai sensi dell'art. 1, comma 1, Legge, 12 marzo 1999, nr. 68¹;
 - b) **i disabili, invalidi civili, psichici e sensoriali**, per i quali trovano applicazione le specifiche disposizioni contenute e previste all'art. 11, comma 2, Legge, nr. 68/1999;
 - c) **i soggetti svantaggiati** ai sensi dell'art. 4, comma 1, Legge, 8 novembre 1991, nr. 381;
 - d) **i soggetti inseriti nei programmi di assistenza** ai sensi dell'art. 13, Legge, 11 agosto 2003, nr. 228 a favore delle **vittime di tratta**;
 - e) **i soggetti inseriti nei programmi di assistenza e integrazione sociale** ai sensi dell'art. 18, D.Lgs., 25 luglio 1998, nr. 286 a favore di **vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali**;

¹ Per soggetti con disabilità non inseriti nelle convenzioni del collocamento mirato, si intendono tutti coloro che non sono inseriti nelle convenzioni di cui agli artt. 11, 12 e 12 bis della L. n. 68/1999.

- f) i **soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari** di cui all'art. 5, comma 6, D.Lgs., 25 luglio 1998, nr. 286;
- g) i **richiedenti protezione internazionale e i titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria** di cui all'art. 2, lett. e) e g), D.Lgs., 28 gennaio 2008, nr. 25;
- h) i richiedenti asilo, così come definiti dal D.P.R., 16 settembre 2004, nr. 303;
- i) **altri soggetti svantaggiati** presi in carico dalle Pubbliche Amministrazioni competenti.

Casi di esenzione dall'applicazione della disciplina dei tirocini extracurricolari. Non rientrano nell'ambito di applicazione dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione di cui al precedente punto 3) le borse lavoro di cui all'art. 1, comma 1, L.R., 18 maggio 2000, nr. 94, in quanto esclusivamente finalizzate a stimolare la diffusione di iniziative di preformazione e preinserimento lavorativo degli stessi presso Associazioni ed Enti pubblici o privati operanti sul territorio regionale. Al fine di favorire la qualità delle forme di tutela e di accompagnamento dei soggetti svantaggiati, la Regione Abruzzo intende anche promuovere percorsi integrati e coordinati tra i due diversi istituti, al fine di utilizzare le predette borse lavoro come misura preparatoria alla politica attiva del lavoro erogabile con l'attivazione dei tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro destinati a categorie di soggetti svantaggiati.

In esecuzione di quanto previsto dalle Linee Guida nazionali in materia di tirocini del 24 gennaio 2013, non sono compresi, nell'ambito della presente disciplina i tirocini curriculari promossi a favore di soggetti regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università o presso un istituto scolastico, ovvero frequentanti un percorso formativo, i cui piani di studi prevedano un'esperienza formativa *on the job*.

Non sono, altresì, compresi i tirocini transnazionali quali, ad esempio, quelli realizzati nell'ambito dei programmi comunitari per l'istruzione e per la formazione, i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso ed i tirocini di pratica professionale per l'accesso alle professioni ordinistiche.

1.3. Le finalità.

Allo scopo di favorire le attività di carattere informativo, una corretta utilizzazione dello strumento, una maggiore integrazione tra i soggetti della rete dei servizi, l'omogeneizzazione del linguaggio e degli strumenti e dei percorsi formativi, la formazione adeguata per i tutor, il riconoscimento dei diritti e doveri delle parti, come di seguito puntualizzato, la Regione Abruzzo intende:

- a) *promuovere l'occupazione stabile*;
- b) *definire standard di qualità*, a partire da un livello minimo che garantisca il perseguimento delle finalità proprie del tirocinio e l'attestazione finale dell'esperienza (dichiarazione delle competenze);
- c) *assicurare una omogeneità metodologica, procedurale e di intervento* su tutto il territorio da parte degli enti promotori, chiamati ad esercitare un ruolo attivo sullo svolgimento del tirocinio;
- d) *esercitare il ruolo di coordinamento dei vari attori e conseguire una reale integrazione* tra Servizi per l'Impiego (pubblici e privati), tra strutture di orientamento, di formazione e mondo del lavoro;
- e) *incentivare la sperimentazione di esperienze più avanzate di tirocinio*, tali da

- f) offrire standard qualitativi elevati per il loro carattere di sistematicità, trasferibilità e riproducibilità in altri contesti;
- g) *favorire la diffusione delle esperienze*, in particolare lo sviluppo quali-quantitativo dei tirocini nell'ambito del proprio territorio;
- h) promuovere la circolazione delle informazioni e lo snellimento delle procedure amministrative ad essa connesse;
- i) *assicurare il monitoraggio delle esperienze in corso e la diffusione dei risultati conseguiti attraverso la collaborazione di tutti i soggetti presenti sul territorio*;
- j) *agevolare le iniziative di tirocinio a favore delle fasce deboli o a rischio di esclusione sociale*: immigrati, ex-detenuti, disabili, giovani a rischio di abbandono scolastico/formativo, donne adulte, disoccupati di lunga durata etc.;
- k) *promuovere percorsi di orientamento al tirocinio attraverso i Servizi per l'Impiego e per l'Orientamento come fase propedeutica all'inserimento lavorativo*, nonché promuovere percorsi di orientamento mirati per cittadini stranieri;
- l) *riconoscere le potenzialità dei tirocini formativi e di orientamento nel sistema integrato scuola -formazione - lavoro* e consentire ai tirocinanti di valorizzare la spendibilità dei saperi e delle competenze acquisite;
- m) favorire nei tirocinanti la consapevolezza dei diritti-doveri legati al rapporto di lavoro associato alla funzione che viene esercitata durante il tirocinio;
- n) *sviluppare l'innovazione e la semplificazione delle procedure* nell'ottica del D.Lgs., nr. 82/2005 (c.d. Codice dell'amministrazione digitale), mettendo a disposizione dei diversi attori del sistema tirocinio una strumentazione informatica finalizzata alla comunicazione ed al monitoraggio.

1.4. I soggetti promotori.

Nel processo di tirocinio risulta centrale, per il suo corretto e positivo svolgimento, il ruolo del **Soggetto promotore**, in particolare per la sua funzione di tutoraggio, di accompagnamento, di vigilanza e per le altre attività che il soggetto realizza nella fase di pre-attivazione dei tirocini. Spetta al soggetto promotore garantire uno standard qualitativo dei servizi offerti. Ciascun soggetto promotore, chiamato per legge a gestire i servizi in modo da assicurare la *"piena soddisfazione dei bisogni della collettività regionale, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza"*, deve misurare, attraverso il monitoraggio, il servizio fornito all'utenza, ovvero i risultati delle concrete opportunità offerte ai giovani, nel rispetto delle parità di genere, di confrontarsi con il mondo del lavoro.

La Regione Abruzzo, nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla legislazione nazionale, nonché dell'autonomia organizzativa e gestionale dei soggetti promotori, individua i seguenti **criteri** per una corretta gestione del processo di tirocinio da parte dei soggetti promotori e dei soggetti ospitanti:

- a) *il rispetto della normativa, della convenzione e del progetto formativo*;
- b) *l'integrazione tra momenti formative ed esperienza di lavoro*;
- c) *la coerenza tra gli obiettivi formativi dichiarati nel progetto formativo e il concreto percorso nell'ambiente di lavoro*;
- d) *la competenza e la disponibilità all'ascolto da parte degli operatori che effettuano i colloqui di orientamento e concordano i contenuti formativi*;
- e) *la conoscenza del mercato del lavoro locale e gestione di una banca dati delle informazioni connesse*;
- f) *il tutoraggio e monitoraggio mirato attraverso tutors competenti e disponibili*

li;

- g) *le verifiche in itinere e la verifica finale;*
- h) *la consapevolezza dei diritti e doveri tra le parti;*
- i) *la flessibilità durante il percorso, che può richiedere modifiche sulla base dei risultati delle varie fasi del monitoraggio.*

I tirocini sono promossi, anche su proposta di enti bilaterali e di associazioni imprenditoriali e di organizzazioni di lavoratori, da un soggetto estraneo all'impresa ed al tirocinante che garantisce la qualità e la correttezza del progetto di tirocinio.

In particolare, possono promuovere tirocini **i seguenti soggetti**, anche tra loro associati:

- a) **le Province, ovvero gli enti territoriali e/o le agenzie regionali** che succederanno ad esse ai sensi dell'**art. 1, comma 89, Legge, 7 aprile 2014, nr. 56** (c.d. Legge "Del Rio") per il tramite dei Centri per l'Impiego;
- b) **le Università e gli Istituti di istruzione universitaria statali e non statali** che rilasciano titoli accademici, **le istituzioni scolastiche statali e non statali** che rilasciano titoli di studio con valore legale, nonché **le altre istituzioni di alta formazione** che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo, con riferimento ai propri studenti anche nei dodici mesi successivi al conseguimento dei titoli accademici;
- c) **centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la Regione Abruzzo, ovvero accreditati;**
- d) **le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte nell'albo regionale** relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo non superiore a dodici mesi a questi successivi, al fine del loro pieno reinserimento sociale, nonché i servizi di inserimento per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione Abruzzo;
- e) **le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;**
- f) **gli enti bilaterali;**
- g) **le associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità;**
- h) **i soggetti iscritti nell'elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro;**
- i) **le associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato, o nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale;**
- j) **i soggetti autorizzati all'intermediazione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del D.Lgs., nr. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;**
- k) **i soggetti iscritti nell'elenco regionale dei soggetti accreditati per la formazione e l'orientamento;**
- l) **le Agenzie Tecniche in qualità di enti in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.**

Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell'esperienza di tirocinio.

In particolare, **i compiti del soggetto promotore** sono:

- 1) **favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio**, supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo;
- 2) **individuare un tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio**, scelto tra i soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere, con funzioni di raccordo con il soggetto ospi-

- tante per monitorare l'attuazione del progetto formativo;
- 3) **promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio** attraverso un'azione di monitoraggio con il soggetto ospitante;
 - 4) **rilasciare**, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, **l'attestazione dei risultati**, specificando le competenze eventualmente acquisite;
 - 5) **contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini**. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re-inserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato alla Regione e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

1.5. I soggetti ospitanti.

Sono soggetti ospitanti i datori di lavoro pubblici o privati aventi sede o unità operativa presso la quale viene attivato il tirocinio nella Regione Abruzzo. I datori di lavoro pubblici e privati possono ospitare tirocinanti nei termini quantitativi e con le modalità previste dalla Legge, nr. 196/1997 e dai suoi provvedimenti applicativi nazionali ed, in particolare, il D.M., nr. 142/1998, fatto salvo quanto più ampiamente esposto al successivo paragrafo 1.7.

I soggetti ospitanti pubblici e privati devono esibire i seguenti **parametri di affidabilità**:

- a) *l'applicazione per i propri dipendenti del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;*
- b) *il rispetto delle disposizioni in materia di previdenza, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;*
- c) *il rispetto delle disposizioni di cui alla Legge, 23 marzo 1999, nr. 68 e successive modificazioni ed integrazioni;*
- d) *il non aver subito sanzioni in materia di previdenza, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché in materia di intermediazione irregolare e/o fraudolenta di manodopera. Non rientrano nel novero delle predette sanzioni le condotte prescrivibili, sanate ai sensi del D.Lgs., 19 dicembre 1994, nr. 758, del D.Lgs., 9 aprile 2008, nr. 81 e D.Lgs., 23 aprile 2004, nr. 124;*
- e) *l'aver rispettato in passato la normativa concernente il corretto utilizzo dei tirocini;*
- f) *il non avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, riguardanti lavoratori i cui profili professionali siano assimilabili al contenuto formativo del progetto di tirocinio;*
- g) *il non avere in corso procedure di cassa integrazione straordinaria o cassa integrazione in deroga nei dodici mesi antecedenti, riguardanti lavoratori i cui profili professionali siano assimilabili al contenuto formativo del progetto di tirocinio, fatti salvi specifici accordi sindacali con le Organizzazioni territoriali comparativamente più rappresentative.*

Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante salva possibilità di prorogare il tirocinio entro i limiti di durata di cui al paragrafo 1.8.

I tirocinanti non possono essere utilizzati per attività che non siano coerenti con gli

obiettivi formativi del tirocinio stesso.

Il soggetto ospitante può realizzare più tirocini per il medesimo profilo professionale, fatti salvi i limiti numerici indicati al paragrafo 1.8.

I soggetti ospitanti non possono attivare tirocini per sostituire lavoratori assenti a vario titolo (ferie, maternità, servizio civile, malattia, cassa integrazione, etc.), lavoratori stagionali con diritto di precedenza, nonché, in caso di lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, con profili equivalenti al profilo definito per il tirocinio.

Per i tirocini ospitati presso datori di lavoro pubblici, si provvede alla ricerca delle candidature ed alla loro selezione attraverso criteri trasparenti ed a seguito di procedura ad evidenza pubblica, sentite le parti sociali.

Su iniziativa del soggetto ospitante, nel corso del periodo iniziale del tirocinio, il tirocinante può frequentare un corso di formazione (senza oneri economici in capo al tirocinante) della durata di dodici ore, composto da un modulo di quattro ore sulla normativa in materia di tirocinio e da un modulo di otto ore per l'informativa di base in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Siffatta formazione deve essere attestata sul libretto formativo individuale, nonché avere valore di credito formativo ai sensi dell'art. 6, D.M., nr. 142/98. Inoltre, essa ha valore di indicatore nell'ambito del sistema premiante descritto nel paragrafo 1.20.

I **compiti** del soggetto ospitante sono:

- 1) *stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo*, in collaborazione con il soggetto promotore e il tirocinante;
- 2) *designare un tutor con funzioni di inserimento sul luogo di lavoro e affiancamento al tirocinante per tutta la durata del tirocinio*, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate, esperienze e capacità coerenti con il progetto formativo individuale, che è responsabile del suo inserimento ed affiancamento sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, dotato di esperienza e capacità coerenti con l'attività del tirocinio prevista nel progetto formativo;
- 3) *effettuare le comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione dei tirocini*;
- 4) *assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto*;
- 5) *valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio*, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite;
- 6) *mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, etc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate*.

Il **soggetto ospitante**, inoltre, **non può**:

- a) *impiegare il tirocinante nello svolgimento di attività che non richiedano un preventivo periodo formativo, abilità e conoscenze specifiche*;
- b) *utilizzare il tirocinio per sostituire i contratti a termine, personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all'interno della propria organizzazione*;
- c) *utilizzare il tirocinante per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso*.

In caso di mancato rispetto della convenzione e del progetto formativo, il soggetto ospitante non può attivare tirocini per il periodo di un anno dall'accertamento ed è tenuto al rimborso delle quote eventualmente corrisposte dalla Regione Abruzzo.

In caso di soggetto ospitante multilocalizzato, anche Pubblica Amministrazione con più sedi territoriali, il tirocinio realizzato presso unità operative situate nella Regione Abruzzo è regolato, di norma, dalla presente disciplina.

1.6. La disciplina dei tirocini per persone straniere residenti all'estero.

Per quanto concerne la disciplina dei **tirocini per persone straniere residenti all'estero**, si rinvia alle specifiche linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni del 4 agosto 2014 e recepite come **Allegato A** al presente documento.

Per quanto non espressamente previsto dal predetto Allegato A, si rinvia alle disposizioni di cui alle presenti linee guida, che sono estese, in osservanza dell'art. 8, D.M., nr. 142/1998, ai cittadini dell'Unione Europea che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito di programmi comunitari.

1.7. I limiti numerici.

Il numero di tirocini attivati annualmente deve essere proporzionato alle dimensioni del datore di lavoro ospitante.

In attuazione delle Linee Guida nazionali del 24 gennaio 2013, ogni datore di lavoro privato ospitante può avere contemporaneamente non più di:

- a) **nr. 01 tirocinante**, qualora si tratti di **un datore di lavoro privato con un numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato compreso tra zero e cinque**. Qualora il datore di lavoro privato non abbia dipendenti a tempo indeterminato, deve essere titolare di una struttura organizzativa caratterizzata dal suo apporto di lavoro diretto, al fine di svolgere le funzioni di tutor di cui al successivo paragrafo 1.15;
- b) **nr. 02 tirocinanti**, qualora si tratti di **un datore di lavoro privato con un numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e venti**;
- c) **un numero massimo di tirocinanti contemporaneamente pari al nr. 10% dei lavoratori assunti**, qualora si tratti di **un datore di lavoro privato con ventuno o più lavoratori dipendenti a tempo indeterminato**.

Inoltre, si evidenzia che, ai fini del computo del numero dei tirocinanti, i soci di cooperativa sono considerati lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, così come i coadiuvanti familiari delle imprese artigiane solo nel caso in cui le imprese stesse rientrino nella definizione di impresa familiare ai sensi dell'art.230 bis del Codice Civile.

Per le **imprese stagionali che operano nel settore del turismo** e che occupano lavoratori assunti a tempo determinato, è possibile usufruire dei tirocini a condizione che la durata del rapporto dei suddetti lavoratori sia superiore a quella dei tirocinanti e comunque tale da avere inizio prima dell'avvio e di terminare in seguito alla conclusione dei medesimi. In tali casi, quindi, il numero dei lavoratori a tempo determinato può essere utilizzato, unitamente a quello dei lavoratori a tempo indeterminato, per il calcolo delle soglie.

Ogni **datore di lavoro pubblico ospitante** può avere un **numero minimo di nr. 01 tirocinanti** ed un **numero massimo di tirocinanti contemporaneamente pari al 2% dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato**.

Sono esclusi dai limiti numerici sopra riportati i tirocini in favore dei disabili di cui all'art. 1, comma 1, Legge nr. 68/1999, delle persone svantaggiate ai sensi della Legge nr. 381/1991 nonché dei richiedenti asilo e protezione internazionale, secondo quanto previsto dal punto 9 delle Linee Guida nazionali.

1.8. La durata.

In esecuzione di quanto previsto dalle Linee Guida nazionali in materia di tirocini del 24 gennaio 2013, la durata dei tirocini è disciplinata nel seguente modo:

- a) la **durata massima dei tirocini formativi e di orientamento** non può essere **superiore a sei mesi**;
- b) la **durata massima dei tirocini di inserimento e/o reinserimento al lavoro** non può essere **superiore a dodici mesi**;
- c) la **durata massima dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione** non può essere **superiore a 24 mesi**.
- d) la **durata massima del tirocinio estivo di orientamento** non può essere **superiore ai tre mesi**.

La **durata massima delle diverse tipologie di tirocinio** deve essere comprensiva di tutti gli eventuali rinnovi e/o proroghe. Non concorrono al computo dei limiti massimi precedentemente indicate, i periodi di sospensione per:

- 1) malattia lunga (cioè, quando la malattia si protrae per un periodo di tempo pari o superiore ad un terzo della durata del tirocinio),
- 2) infortunio;
- 3) maternità;
- 4) congedi parentali;
- 5) chiusure programmate delle aziende ospitanti (chiusura stagionale, festività, etc.).

Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità specifiche dei **tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento**, la Regione Abruzzo si riserva la possibilità di definire misure di agevolazione, nonché di prevedere, al solo fine di garantire l'inclusione, eventuali circostanze derogatorie in materia di durata e ripetibilità.

La **durata minima del di tirocinio**, non può essere **inferiore a due mesi**, fatta eccezione per il **tirocinio estivo di orientamento**, la cui **durata minima** non può essere **inferiore ad un mese**.

In particolare, i termini sopra indicati si riferiscono al tirocinio attivato tra il medesimo soggetto ospitante ed il tirocinante.

Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.

In ogni caso, occorre garantire una coerenza della progettazione formativa, ovvero corrispondenza tra gli obiettivi di apprendimento che si definiscono in fase iniziale di progettazione e la sua durata, le modalità di attuazione del percorso, nonché le competenze che ne sono oggetto. Per cui i soggetti promotori, proprio a garanzia del percorso progettato, devono individuare durate compatibili con gli obiettivi e con le competenze da raggiungere, in taluni casi anche inferiori rispetto al limite massimo indicato nella normativa.

Nel rispetto della legislazione vigente, il tirocinio non può essere prorogato o reiterato, neanche tramite un altro soggetto proponente.

1.9. Le modalità di attivazione della Convenzione.

I tirocini sono svolti sulla base di una Convenzione stipulata tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti pubblici e privati. Ogni convenzione può riguardare più tirocini, anche di diverse tipologie.

Il soggetto promotore può attivare il tirocinio soltanto a seguito dell'avvenuta stipulazione di una Convenzione con il soggetto ospitante.

La Convenzione deve contenere i seguenti **elementi essenziali**:

- a) **la finalità;**
- b) **i nomi ed i curricula dei tutor assegnati;**
- c) **la durata del tirocinio;**
- d) **la modalità di svolgimento del tirocinio.**

La Convenzione deve essere redatta rispettando lo schema approvato con specifica Deliberazione della Giunta Regionale.

Alla Convenzione deve essere allegato il progetto formativo, anch'esso redatto secondo lo schema approvato mediante apposita Deliberazione della Giunta Regionale.

1.10. Il progetto formativo.

Alla Convenzione deve essere allegato un progetto formativo per ciascun tirocinante, sottoscritto dai tre soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante).

Il progetto formativo, redatto secondo lo schema approvato con delibera della Giunta Regionale, è definito in modo congiunto dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante.

Il progetto formativo deve riportare le seguenti **informazioni**:

- a) **l'anagrafica del tirocinio**, intesa come l'insieme dei dati identificativi del tirocinante, dell'impresa o Amministrazione Pubblica ospitanti, del soggetto promotore, del tutor individuato dal soggetto ospitante e del referente nominato del soggetto promotore;
- b) **gli elementi descrittivi del tirocinio**:
 - 1) la tipologia di tirocinio, il settore di attività economica dell'impresa e codici di classificazione ATECO) o dell'amministrazione pubblica;
 - 2) l'area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT);
 - 3) la sede prevalente di svolgimento;
 - 4) gli estremi identificativi delle assicurazioni;
 - 5) la durata, le modalità ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
 - 6) l'entità dell'importo corrisposto quale indennità di partecipazione al tirocinante;
 - 7) le competenze di base, tecnico-professionali e trasversali, in riferimento, prevalentemente, ai processi di lavoro, alle aree di attività che li compongono ed ai saperi necessari allo svolgimento di dette attività;
- c) **le specifiche del progetto formativo**:
 - 1) l'indicazione, ove sia possibile, di una figura professionale di riferimento nel Repertorio nazionale di cui all'art. 4, comma 67, Legge, nr. 92/2012, nonché l'eventuale livello EQF. Nelle more della definizione del Repertorio nazionale si fa riferimento al Repertorio regionale;
 - 2) attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio; obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
 - 3) competenze da acquisire con riferimento alla figura professionale di riferimento;
- d) **le modalità e strumenti concordati fra i tutor per la verifica in itinere e finale dell'apprendimento del tirocinante;**
- e) **l'indicazione delle soluzioni adottate per garantire le esigenze det**

tate dalla conciliazione tra i tempi di vita ed i tempi di lavoro del tirocinante;

- f) i diritti ed i doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio: tirocinante, *tutor* del soggetto ospitante e referente del soggetto promotore;
- g) le seguenti specifiche indicazioni per un progetto personalizzato in presenza di un tirocinio di orientamento, formazione, e inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione:
 - 1) le competenze da acquisire in riferimento agli obiettivi di inclusione sociale, autonomia della persona e riabilitazione;
 - 2) le attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio;
 - 3) gli obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
 - 4) l'eventuale indicazione, ove sia possibile, di una figura professionale di riferimento nel Repertorio nazionale di cui all'art. 4, comma 67, Legge nr. 92/2012, nonché l'eventuale livello EQF. Nelle more della definizione del Repertorio nazionale si fa riferimento al Repertorio regionale.

Per quanto riguarda i tirocini rivolti ai cittadini stranieri extra UE residenti all'estero, il progetto di tirocinio, da allegare alla domanda di visto di ingresso, presentata alla rappresentanza diplomatico consolare, su richiesta dei soggetti promotori, necessita di preventivo visto della Regione Abruzzo.

Il progetto formativo è individuale ed è sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante.

Gli enti promotori forniscono assistenza ai soggetti ospitanti per la predisposizione dei progetti formativi. A tale fine la Regione Abruzzo e le Province (o gli enti territoriali che succederanno nelle loro competenza ai sensi dell'art. 1, comma 89, Legge nr. 56/2014) assicurano assistenza tecnica e possono promuovere azioni di supporto e qualificazione delle iniziative.

1.11. La valutazione del progetto formativo.

Le **Province** (ovvero gli **enti territoriali** che succederanno ad esse ai sensi dell'art. 1, comma 89, Legge, 7 aprile 2014, nr. 56) sono deputate ad esprimere un parere vincolante sulla qualità del progetto formativo. In caso di parere negativo il tirocinio non può essere attivato. I criteri e gli indicatori propedeutici all'espressione del parere saranno definiti in apposito atto di Giunta. Nelle more dell'adozione del predetto provvedimento, le Province procederanno autonomamente.

Il sistema premiale di cui al successivo paragrafo 1.20 dovrà tenere conto anche dell'esito di siffatta valutazione.

1.12. L'attestazione delle competenze acquisite e dei crediti formativi.

Al termine del tirocinio il soggetto promotore, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, rilascia un'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite.

Il tirocinio formativo deve essere registrato, a cura del soggetto ospitante, *sul* libretto formativo del cittadino, nonché certificato dal soggetto pubblico stipulante il progetto di

tirocinio.

Per quanto concerne, la registrazione sul *libretto formativo del cittadino* ai sensi dell'art. 2 comma 1, let. i) D.Lgs., 10 settembre 2003 nr. 276, al termine del tirocinio le competenze acquisite devono essere registrate sul predetto Libretto formativo del cittadino. Si evidenzia che, nelle more della definizione del Repertorio Nazionale, del Repertorio Regionale, nonché di un sistema di certificazione regionale, verrà rilasciata al tirocinante un'attestazione delle competenze acquisite.

Ai fini della registrazione dell'esperienza di tirocinio sul libretto formativo del cittadino, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista dal progetto formativo.

Il tirocinio centrato sulle competenze, intese come insieme di conoscenze ed abilità, collegabili alle attività svolte, termina con l'attestazione dei risultati raggiunti, anche agli effetti della riconoscibilità da parte delle imprese e nei percorsi formativi.

Gli esiti formativi del tirocinio devono avere come riconoscimento finale la "Dichiarazione di competenze" che assicura la descrizione trasparente, attendibile dei contenuti di competenze acquisiti.

La "Dichiarazione" contiene anche l'indicazione del livello di competenza raggiunto nello svolgimento delle attività di tirocinio, a tal fine devono essere indicati gli strumenti di verifica utilizzati.

L'attendibilità dell'attestazione del livello di apprendimento raggiunto con il tirocinio è legata alla valutazione finale, che deve essere necessariamente congiunta e sottoscritta dall'insieme dei soggetti coinvolti.

Con apposito atto di Giunta saranno definiti criteri ed indicatori comuni per l'attestazione delle competenze. Nelle more dell'adozione del predetto provvedimento, i soggetti promotori procederanno autonomamente.

Tale Dichiarazione (riportata nel modello di *Libretto formativo del cittadino* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2005) favorisce il percorso di ricerca di lavoro del tirocinante stesso ed arricchisce il bagaglio di informazioni in possesso dei servizi per l'impiego nell'attività di preselezione al lavoro.

La Dichiarazione rappresenta la base per la Certificazione delle competenze, la quale, a sua volta, è la premessa per il riconoscimento dei crediti formativi.

Per *credito formativo*, s'intende il valore attribuibile alle competenze acquisite dall'individuo, trasferibile nei contesti formativi (scuola, formazione professionale ed università) e riconosciuto ai fini dell'inserimento nei successivi percorsi di istruzione e formazione professionale. Tale riconoscimento può determinare la personalizzazione o l'riduzione della durata del percorso formativo, in questo caso. Alla trasferibilità di tale riconoscimento provvede la struttura formativa che accoglie, anche in collaborazione con la struttura lavorativa o formativa di provenienza.

1.13. Le comunicazioni obbligatorie e gli adempimenti amministrativi.

I tirocini di cui al Paragrafo 1.2, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'art. 9-bis, comma 2, D.L., 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella Legge, 28 novembre 1996, nr. 608.

Congiuntamente alla comunicazione obbligatoria, una copia della Convenzione, con allegato il progetto formativo, deve essere trasmessa a tutti i destinatari della medesima comunicazione.

Le modalità di tale invio saranno definite dal tavolo tecnico del SIL, il quale dovrà anche elaborare soluzioni tecniche per inviare la predetta documentazione anche alla Direzione Territoriale del Lavoro competente, alla rappresentanza sindacale unitaria (ove costituita), o, in sua assenza, alle organizzazioni sindacali territoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Anche attraverso le informazioni derivanti dalle predette comunicazioni potranno essere effettuate verifiche della coerenza dei tirocini avviati e delle modalità di realizzazione. A tale fine, la Regione Abruzzo può attivare, attraverso il Dipartimento regionale competente in materia di lavoro e formazione, azioni di supporto all'attività di monitoraggio e verifica, nonché convenzioni con i competenti organi ispettivi e di controllo per facilitarne e renderne più efficace l'azione.

Inoltre, i soggetti ospitanti devono inviare al soggetto promotore una relazione sintetica riguardante l'esito del tirocinio entro *trenta giorni* decorrenti dalla conclusione dell'iter formativo. A fronte della mancata comunicazione, il soggetto ospitante viene diffidato a provvedere entro ulteriori *trenta giorni*, decorsi inutilmente i quali, si procederà alla segnalazione agli organi ispettivi della competente Direzione Territoriale del Lavoro.

1.14. Le facilitazioni, i benefici e le indennità di partecipazione.

La normativa nazionale stabilisce che *i rapporti che i datori pubblici e privati intrattengono con i soggetti da essi ospitati non costituiscono rapporti di lavoro*, poiché l'attività professionale posta in essere dal tirocinante trova giustificazione esclusivamente nella sua finalizzazione formativa.

In caso di non conformità nello svolgimento del tirocinio rispetto al progetto convenuto, il tirocinante potrà rivolgersi al tutor del soggetto promotore ed ai soggetti destinatari delle comunicazioni di cui al paragrafo 1.13.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 1, commi da 34 a 36, Legge, nr. 92/2012, il soggetto ospitante deve garantire al tirocinante, al superamento della soglia del 70% delle presenze mensili stabilite dal progetto formativo, *un'indennità di partecipazione, a titolo di rimborso spese, il cui ammontare non deve essere, in ogni caso, inferiore ad € 600,00 mensili*.

L'ammontare di tale rimborso spese deve essere comunque idoneo a coprire tutti i costi di trasporto sostenuti con mezzi pubblici per raggiungere la sede del tirocinio, nonché il costo sostenuto dal tirocinante per il vitto, l'alloggio ed altre spese varie connesse al tirocinio.

Nel caso in cui il percorso di tirocinio sia previsto all'interno di una progettualità più ampia finanziata da enti pubblici o da organismi privati, l'indennità suddetta può essere corrisposta al tirocinante direttamente dal soggetto promotore.

Il soggetto ospitante può farsi carico di parte o della totalità di tali oneri.

Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di partecipazione non viene corrisposta.

Ove il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria di cui all'art. 1, comma 36, Legge, nr. 92/2012, e fatte salve le successive forme di finanziamento, le convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti di spesa destinati ai tirocini nel corso dell'anno precedente all'entrata in vigore della predetta legge e/o nei limiti di spesa consentita per attività formative.

Resta ferma la possibilità della Regione Abruzzo di prevedere misure agevolative atte a sostenere i tirocini, nonché forme di forfetizzazione.

Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità specifiche dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, l'indennità di partecipazione, a titolo di rimborso spese, deve essere fissata ad almeno € 600,00 mensili. Viene fatta salva la facoltà delle parti contraenti di fissare tale indennità in misura superiore a quella indicata. Per le persone che usufruiscono di altre forme di aiuto/sostentamento, esclusivamente su richiesta dell'interessato, si può concordare di ridurre il rimborso mensile, che comunque non può essere inferiore ad € 450,00; per gli invalidi civili, rientranti nei tirocini finalizzati all'inclusione sociale, l'indennità di partecipazione non può essere inferiore ad € 350,00 mensili. A tal fine è necessario allegare alla convenzione propedeutica all'attivazione del tirocinio, apposita autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 del tirocinante in ordine alla tipologia ed all'entità del sussidio percepito.

In caso di tirocini, inclusi nei casi particolari di ingresso al di fuori delle quote indicate nel Testo Unico sull'Immigrazione e dal D.P.R., 31 agosto 1999, nr. 394 (così come modificato dal D.P.R., 18 ottobre 2004, nr. 334), rivolti a cittadini immigrati extra UE residenti all'estero il soggetto promotore deve pagare tutte le spese relative al vitto e all'alloggio. Lo stesso soggetto promotore dovrà farsi carico delle spese di viaggio per il rientro del tirocinante nel Paese di origine.

Dal punto di vista fiscale, l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente di cui all'art. 50, D.P.R., nr. 912/1986 (c.d. T.U.I.R.). Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell'indennità, non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

1.15. Il tutoraggio.

Premessa. Il tirocinio richiede un reale partenariato tra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante. Ciascun partner è chiamato ad assolvere un ruolo determinante per l'efficacia dell'esperienza. Al soggetto promotore e a quello ospitante viene assegnata una specifica funzione di tutoraggio. Non è consentito sottrarsi alle responsabilità connesse a tale funzione. Lo sviluppo qualitativo dei tirocini richiede di assolvere a pieno ai compiti e al perseguimento degli obiettivi prefissi nel progetto formativo.

I soggetti promotori possono promuovere percorsi di formazione specifici per tutor, a favore di operatori della formazione professionale, del personale docente, delle persone in possesso del titolo di laurea al termine dei quali si possano formare liste di tutor pubblici in grado di garantire la qualità dei tirocini posti in essere secondo le direttive emanate con lo specifico Atto. Le caratteristiche necessarie alla formazione dei tutor saranno definite previo confronto con le Parti sociali.

A tal fine, la Regione Abruzzo può destinare per tali percorsi formativi risorse finanziarie conformemente alle eventuali disponibilità finanziarie previste dal bilancio regionale.

La Regione Abruzzo deve definire, mediante apposita Deliberazione di Giunta Regionale, le caratteristiche della formazione necessaria ai tutor per garantire correttezza e uniformità di comportamenti.

Il ruolo del tutor didattico. Il soggetto promotore assume una posizione terza rispetto, sia al soggetto ospitante, sia al tirocinante, in quanto egli è il garante della regolarità e della qualità dell'iniziativa.

Al fine di mantenere tale posizione di terzietà, *il soggetto promotore deve nominare un tutor didattico per ogni tirocinante, il quale assume il ruolo di responsabile didattico-organizzativo delle attività.*

Il soggetto promotore individua un **tutor** che svolge i seguenti **compiti**:

- a) *collabora* alla stesura del progetto formativo del tirocinio;
- b) *coordina* l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;

- c) garantisce supporto e assistenza al tirocinante, favorendone l'inserimento nell'impresa;
- d) *monitora* l'andamento del tirocinio, secondo un programma concordato e mediante un confronto periodico con il tirocinante e con il tutor del soggetto ospitante, e interviene tempestivamente per risolvere eventuali criticità;
- e) *garantisce* il rispetto di quanto previsto nel progetto, al fine di assicurare la qualità del percorso formativo e la soddisfazione del soggetto ospitante e del tirocinante;
- f) *acquisisce* dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove quest'ultimo sia diverso da una Pubblica Amministrazione;
- g) *valuta*, in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante, l'esperienza di tirocinio ai fini del rilascio al tirocinante dell'attestazione finale, in cui vengano riportate le attività svolte e le competenze acquisite;
- h) *concorre*, sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione dell'attestazione finale.

A tale tutor didattico, è affidato il compito di raccordare il soggetto ospitante ed il tirocinante, nel rispetto di quanto prescritto dalla Convenzione.

Egli deve porsi come un facilitatore della esperienza, intervenendo ogni qualvolta si dovessero presentare elementi di problematicità, in modo da ristabilire corretti rapporti tra le parti ed il giusto equilibrio fra formazione e lavoro. In tale ottica, deve essere assicurato un particolare impegno nella fase di avvio del tirocinio, anche al fine di favorire il giusto incontro tra aspettative/motivazioni del tirocinante e quelle del soggetto ospitante.

Lo standard qualitativo da assicurare è rappresentato da un colloquio di presentazione e da altri due incontri, uno durante lo svolgimento del tirocinio, l'altro al termine del tirocinio. Il tutoraggio ha inizio con il colloquio di presentazione del tirocinante, prosegue con le visite e i colloqui in azienda, tese a cogliere eventuali criticità.

Attraverso un rapporto collaborativo, basato su incontri o contatti periodici con il tirocinante e con il responsabile aziendale, il tutor del soggetto promotore verifica l'efficacia del tirocinio, il percorso di apprendimento, rileva eventuali elementi di criticità e interviene per l'adozione di misure atte al superamento. Se necessario concorda le modifiche al progetto formativo. A supporto dell'attività di verifica del successo dell'iniziativa, sono indicati strumenti e metodologie per il monitoraggio.

Il ruolo del tutor aziendale. Il tutor aziendale è nominato dal soggetto ospitante. Egli deve affiancare il tirocinante ed è responsabile del piano formativo.

Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'attuazione del piano formativo e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto formativo.

Il *tutor* del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.

Il *tutor* del soggetto ospitante svolge le seguenti **funzioni**:

- a) *favorisce* l'inserimento del tirocinante;
- b) *informa* il tirocinante sui regolamenti aziendali e sulle norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) *promuove* l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
- d) *definisce*, in collaborazione con il *tutor* del soggetto promotore, le condizioni organizzative e didattiche dell'apprendimento;

- e) *garantisce* la qualità e la trasparenza del percorso formativo;
- f) *aggiorna* la documentazione relativa al tirocinio (ad es., registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio;
- g) *accompagna e supervisiona* il percorso formativo del tirocinante, confrontandosi periodicamente con il tutor del soggetto promotore;
- h) *garantisce*, in collaborazione con il *tutor* del soggetto promotore, il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica *in itinere* ed a conclusione dell'intero processo;
- i) *esprime* la propria valutazione ai fini del rilascio dell'attestazione finale da parte del soggetto promotore.

Se il tirocinio si svolge in diversi settori aziendali, la funzione di tutor può essere affidata a più di una persona.

In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto che sia in grado di assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dal progetto.

Il tutor aziendale deve favorire e facilitare, sia l'integrazione, sia la formazione del tirocinante, nell'ambito del contesto organizzativo.

Inoltre, egli ha il compito di verificare il percorso di apprendimento, di favorire la conoscenza dei valori e della cultura aziendale, di consentire al tirocinante di esprimere le proprie potenzialità.

Il tutor aziendale si assume in prima persona il compito di attuare il progetto formativo, di creare e mantenere le condizioni aziendali favorevoli, di trasmettere e sviluppare saperi, nell'ottica della multidimensionalità dell'apprendimento e tenuto conto del profilo del tirocinante.

Nel percorso di apprendimento devono essere condivisi con il tirocinante momenti di verifica, attraverso *feed-back* sui traguardi raggiunti e sui possibili miglioramenti che conducono ad una progressiva crescita.

Anche per il tutor aziendale sono indicati strumenti e metodologie per il monitoraggio.

Gli specifici compiti del tutor didattico e del tutor aziendale. Il *tutor* didattico ed il *tutor* aziendale la Abruzzo Regione potrà prevedere misure di qualificazione dei due tutor attraverso bandi ad hoc) collaborano per:

- a) *definire* le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
- b) *garantire* il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del *tirocinante*, attraverso modalità di verifica *in itinere* e a conclusione dell'intero processo;
- c) *garantire* il processo di attestazione dell'attività svolta.

Il soggetto ospitante può coinvolgere anche il tutor aziendale nella partecipazione di un corso di formazione (senza oneri economici in capo al tutor aziendale) della durata di otto ore, svolto perseguendo la finalità di trasferire le competenze adeguate al ruolo di "responsabile aziendale dell'inserimento del tirocinante", anche con riferimento alla disabilità. Tale formazione ha valore di indicatore nell'ambito del sistema premiante descritto nel paragrafo 1.20 e non può essere ripetuto una volta ottenuto l'attestato.

1.16. Il monitoraggio.

La Regione Abruzzo promuove il monitoraggio degli effetti della presente disciplina, anche attraverso l'analisi delle comunicazioni obbligatorie, con particolare riferimento agli *esiti occupazionali dei tirocinanti*, anche al fine di poter valutare l'efficacia del tirocinio come strumento di politica attiva del lavoro.

In primo luogo, la *Regione Abruzzo* effettua una specifica attività di *monitoraggio sui tirocini*, al fine di poter *valutare l'efficacia del tirocinio come strumento di politica del lavoro*.

In secondo luogo, i *soggetti promotori* effettuano una loro ulteriore attività di *monitoraggio sui tirocini*, allo scopo di verificare *la sussistenza di un buon servizio offerto all'utenza*.

Il monitoraggio può essere svolto mediante diversi strumenti quali, ad esempio, le schede di rilevazione, i questionari, la traccia di intervista, etc.. Tali strumenti devono fornire un adeguato supporto alla valutazione degli obiettivi da perseguire, anche attraverso percorsi di autovalutazione da parte del tirocinante.

Alla fine di ogni tirocinio, il soggetto ospitante deve comunicare al Centro per l'Impiego territorialmente competente e al soggetto promotore, il nominativo del tirocinante eventualmente assunto, unitamente alla tipologia contrattuale scelta.

Sulla base di tali dati, i Centri per l'Impiego devono svolgere l'attività di monitoraggio, trasmettendo tutti i dati raccolti con cadenza trimestrale al Dipartimento Regionale competente in materia di lavoro.

Fase iniziale del monitoraggio. All'inizio del tirocinio, l'azione di monitoraggio prende avvio dalla rilevazione delle aspettative che ha il tirocinante sulla esperienza da condurre, al fine di facilitare l'incontro del tirocinante con il contesto reale del soggetto ospitante, attraverso l'illustrazione del tipo di formazione che sarà erogata e dei compiti da svolgere.

La fase intermedia del monitoraggio. Durante tale fase, l'attività di monitoraggio acquisisce la valutazione del tutor e del tirocinante sulla esperienza in corso di realizzazione, con particolare riferimento agli aspetti legati alla motivazione, al grado di impegno, alla flessibilità ed adattamento alle regole aziendali, alle competenze (di base, trasversali e tecnico-professionali) sviluppate. È in questa fase che devono essere rilevate eventuali situazioni di criticità legate agli aspetti organizzativi, alla strumentazione a disposizione, alle regole aziendali, alle relazioni di lavoro, etc..

La fase finale del monitoraggio. Alla fine del tirocinio deve essere acquisita la valutazione del tirocinante e dei singoli tutors sui seguenti **aspetti**:

- a) *sulle opportunità offerte dall'esperienza;*
- b) *sulle capacità sviluppate;*
- c) *sul grado di adeguatezza della formazione scolastica e/o universitaria; sulle competenze acquisite.*

Deve essere, altresì, rilevato il grado di soddisfazione rispetto alle aspettative riposte, alle funzioni di tutoraggio esercitate, all'area di inserimento. A conclusione del tirocinio, si è tenuti a rilevare l'esito finale.

Il monitoraggio sulle ricadute occupazionali dei tirocini svolti. Alla fine di ogni tirocinio, il soggetto ospitante deve comunicare al Centro per l'Impiego territorialmente competente il nominativo del tirocinante eventualmente assunto, unitamente alla tipologia contrattuale scelta.

1.17. Le attività regionali di monitoraggio e accompagnamento.

La Commissione Regionale Tripartita, anche attraverso la costituzione di una specifica Sottocommissione, può realizzare *incontri periodici* con l'obiettivo di:

- a) *avviare un'adeguata attività di carattere informativo e divulgativo sulla corretta utilizzazione dello strumento;*
- b) *promuovere omogeneità di comportamento tra gli operatori del settore;*

- c) *verificare la coerenza dei tirocini posti in essere e il raggiungimento degli standard individuati;*
- d) *esaminare gli esiti delle attività ispettive realizzate dagli organi competenti;*
- e) *verificare l'utilizzo dello strumento tirocinio e della sua congruità con gli atti regionali di indirizzo.*

La Regione Abruzzo, attraverso il Dipartimento regionale competente in materia di lavoro produce, con cadenza annuale, una relazione di monitoraggio sui tirocini realizzati nel territorio regionale che verrà consegnata alla Commissione Regionale Tripartita per il lavoro al fine di una sua valutazione.

Ai Lavori della Commissione di cui al presente punto è invitata in via permanente la Direzione Regionale del lavoro.

1.18. Le misure incentivanti e il sistema premiante.

Le misure incentivanti. *La Regione Abruzzo, nei limiti delle risorse regionali, nazionali e comunitarie disponibili annualmente, può concedere specifiche borse di studio a favore dei tirocinanti, con particolare riguardo verso i tirocini avviati a favore di specifiche categorie svantaggiate, e può prevedere un sostegno economico ai costi della formazione dei tutor.*

Sempre nel rispetto dei limiti delle risorse regionali, nazionali, comunitarie, disponibili annualmente, *la Regione Abruzzo può prevedere specifici incentivi a favore del soggetto ospitante, in caso di trasformazione del rapporto di tirocinio in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.*

Tali misure incentivanti saranno disposte mediante l'adozione di specifiche Deliberazioni di Giunta Regionale.

Il sistema premiante. *La Regione Abruzzo intende stimolare l'attivazione e la gestione dei tirocini, presso quei soggetti ospitanti che garantiscano un'esperienza formativa efficace, nonché una conoscenza diretta del mondo del lavoro.*

Pertanto, le misure incentivanti saranno erogate tenendo conto dei seguenti **indicatori**:

- a) **indice di trasformazione in contratto di lavoro:** vengono presi in considerazione i soggetti ospitanti che hanno trasformato in rapporto di lavoro almeno il 25% dei tirocini attivati, attribuendo loro un punteggio maggiore alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, o a tempo determinato per almeno dodici mesi, con una maggiorazione in caso di assunzione di soggetti svantaggiati ex Reg. CE nr. 800/ 2008, donne e disabili;
- b) **indice di impatto occupazionale:** vengono presi in considerazione i soggetti ospitanti che hanno contribuito ad aumentare l'occupabilità del tirocinante consentendogli di instaurare un rapporto di lavoro con un altro datore di lavoro, ovvero favorendo l'autoimpiego o l'autoimprenditorialità ed attribuendo un punteggio maggiore alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, o a tempo determinato per almeno dodici mesi, con una maggiorazione in caso di assunzione di soggetti svantaggiati ex Reg. CE nr. 800/2008, donne e disabili;
- c) **formazione del tutor aziendale:** vengono premiati con un punteggio maggiore i soggetti ospitanti che danno dimostrazione di aver formato gratuitamente il tutor aziendale con un corso intensivo di almeno otto ore, secondo le modalità definite nel successivo paragrafo 2.3;
- d) **formazione del tirocinante:** vengono premiati con un punteggio maggiore i soggetti ospitanti che danno dimostrazione:

- 1) di aver formato gratuitamente i tirocinanti con un corso in materia di normativa sul tirocinio ed in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le modalità definite nel successivo paragrafo 2.3;
 - 2) di aver ricevuto una valutazione positiva del progetto formativo ai sensi paragrafo 1.12;
- e) **soggetti svantaggiati ex Reg. CE nr. 800/2008, donne e disabili:** vengono premiati con un punteggio maggiore i soggetti ospitanti che hanno coinvolto nei tirocini svolti presso di loro soggetti svantaggiati ex Reg. CE nr. 800/ 2008, donne e disabili;
- f) **rimborso spese:** vengono premiati i soggetti ospitanti con un punteggio maggiore direttamente proporzionale all'ammontare del rimborso spese riconosciuto al tirocinante, qualora tale somma risulti superiore a quella minima garantita indicata nel paragrafo 1.14;
- g) **conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro:** vengono premiati con un punteggio maggiore i soggetti ospitanti che hanno favorito, nell'ambito della propria organizzazione aziendale, una migliore conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro di donne e uomini, con particolare riferimento alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri.

Le penalità. Qualora gli organismi ispettivi di cui al D.Lgs., 24 aprile 2004, nr. 124, a seguito di accertamenti definitivi, riscontrino in capo a soggetti ospitanti la costituzione e/o la gestione in forma irregolare e/o illecita di tirocini, non sarà possibile per i soggetti ospitanti questione presentare proposte di ti avvio di nuovi tirocini per i successivi ventiquattro mesi decorrenti dalla contestazione dell'irregolarità.

Le eventuali istanze presentate nel corso del periodo temporale in questione devono essere dichiarate inammissibili.

Si evidenzia che tale penalità concorre con le eventuali sanzioni corrisposte dagli organi ispettivi e non è condizionata da alcuna disposizione giudiziale di reintegro sul posto di lavoro.

PARTE SECONDA

DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI

2.1. L'attività del tirocinante.

Fermo restando che il tirocinio non è un rapporto di lavoro subordinato e che, quindi, non sono applicabili le normative contrattuali e di legge previste per i lavoratori subordinati, si precisa quanto segue.

L'impegno dei tirocinanti è articolato secondo quanto stabilito nella convenzione e nel progetto formativo sottoscritto.

In ogni caso, il tirocinante *non può sostituire il personale dipendente e non può essere utilizzato in presenza di picchi di produzione, ovvero per sostituire il personale assente a vario titolo (in maternità, malattia, ferie, servizio civile, cassa integrazione, etc.) o per ricoprire vuoti d'organico e ruoli necessari per l'organizzazione aziendale.*

Il tirocinante deve aggiornare quotidianamente/settimanalmente la documentazione relativa al tirocinio (registro presenze, scheda delle attività, etc.).

Inoltre, il tirocinante deve redigere, con il supporto del tutor del soggetto promotore e del tutor del soggetto ospitante, una relazione finale sull'esperienza di tirocinio. La relazione deve essere inviata al tutor del soggetto promotore ai fini della valutazione del tirocinio e della redazione dell'attestazione delle attività e delle competenze.

2.2. L'esenzione del tirocinante dall'orario di lavoro.

L'impegno dei tirocinanti è articolato sulla base dell'orario vigente nel posto di lavoro, in cui il tirocinante è inserito.

Pur dovendo tenere conto degli orari presenti sul luogo di lavoro, **il tirocinante non può essere sottoposto a regime di orario**, se non per esigenze formative, né può essere adibito ad attività ripetitive, prive di contenuto formativo. Il tirocinio dovrà svolgersi di norma in fascia diurna, **salvo che l'organizzazione del lavoro del soggetto ospitante non ne giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale e/o notturna**, nel rispetto degli art. 15 e 17, Legge 17 ottobre 1967, nr. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti) svolgersi di norma in fascia diurna, a meno che l'organizzazione del lavoro del soggetto ospitante non ne giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale e/o notturna, nel rispetto degli artt. 15 e 17, Legge, 17 ottobre 1967, nr. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti).

2.3. L'adeguamento del tirocinante ai principi di diligenza e osservanza.

Nel corso del tirocinio, il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel progetto formativo con diligenza e in osservanza dei più generali principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione delle attività previste, nonché svolgendo le attività concordate con i tutor, osservando le regole di comportamento *concordate* e rispettando l'ambiente di lavoro.

Tale obbligo di diligenza e osservanza si estende alle mansioni accessorie e strumentali finalizzate all'acquisizione delle competenze definite nel progetto formativo.

Inoltre, siffatto, obbligo riguarda anche:

- a) *l'osservanza dei regolamenti interni all'organizzazione;*

- b) *l'attenersi alle disposizioni organizzative previste per le attività di lavoro e di formazione del tirocinio;*
- c) *l'evitare comportamenti che, per la natura e le possibili conseguenze, risultino in contrasto con i doveri connessi alle finalità del tirocinio.*

2.4. La formazione orientativa.

La formazione del tirocinante. Su iniziativa del soggetto ospitante, nel corso del periodo iniziale del tirocinio, al tirocinante deve essere garantita la partecipazione ad un corso di formazione (senza oneri economici in capo al tirocinante) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 37, comma 2, D.Lgs., 9 aprile 2008, n. 81, sottoscritto il 21 dicembre 2011. Tale formazione ha valore di indicatore nell'ambito del sistema premiante descritto nel paragrafo 1.19 e non può essere ripetuto una volta ottenuto l'attestato.

La formazione del tutor aziendale. Il soggetto ospitante può coinvolgere anche il *tutor* aziendale nella partecipazione di un corso di formazione (senza oneri economici in capo al *tutor* aziendale) della durata di otto ore, svolto perseguendo la finalità di trasferire le competenze adeguate al ruolo di "*responsabile aziendale dell'inserimento del tirocinante*", anche con riferimento alla disabilità. Tale formazione ha valore di indicatore nell'ambito del sistema premiante descritto nel paragrafo 1.19 e non può essere ripetuto una volta ottenuto l'attestato.

Il materiale didattico. Al fine di assicurare tale formazione, la *Regione Abruzzo*, sentite le Parti sociali, si riserva di *produrre materiale didattico nei confronti delle imprese obbligate ad erogare la formazione concernente i predetti moduli formativi*. Tale materiale didattico verrà diffuso in forma telematica, nell'ambito della citata strumentazione informatica regionale.

2.5. L'attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite.

Al termine del tirocinio, il soggetto promotore, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, rilascia un'attestazione dei risultati, specificando le competenze eventualmente acquisite con particolare riferimento (ove possibile) ad una qualificazione inserita nel repertorio nazionale di cui all'art. 4, comma 67, Legge, nr. 92/2012, o, nelle more della sua istituzione, con riferimento al sistema di qualifiche definite dalla *Regione Abruzzo*.

L'esperienza di tirocinio effettuata deve essere registrata sul libretto formativo del cittadino ex art. 2, comma 1, lett. i), D.Lgs., 10 settembre 2003, nr. 276, e in linea con il modello adottato con D.M. (MIUR) del 10 ottobre 2005, secondo le modalità di registrazione definite dalla *Regione Abruzzo*.

Ai fini della registrazione dell'esperienza di tirocinio sul libretto formativo del cittadino, il tirocinante deve avere partecipato ad almeno il 70% della durata prevista dal progetto formativo.

2.6. La malattia.

In caso di malattia, *il tirocinante è tenuto a darne tempestiva comunicazione al tutor aziendale*. Se l'assenza per malattia si protrae oltre la settimana l'impresa ospitante potrà

richiedere idonea certificazione medica utile ai fini di una eventuale sospensione del tirocinio da comunicare alle strutture competenti.

2.7. Il riposo psico-fisico.

Ai tirocinanti è riconosciuta la possibilità di effettuare periodi di riposo psico-fisico, da calcolarsi in misura **non inferiore ai due giorni per ogni mese**, dando luogo a sospensione del tirocinio ed a corrispondente prolungamento della sua complessiva durata, fino al limite massimo previsto dalle norme vigenti.

2.8. La maternità e i permessi per l'assistenza a invalidi e disabili ex Legge, nr. 104/1992.

Le donne impegnate nelle attività di tirocinio hanno diritto alla *sospensione del tirocinio in caso di maternità*, nonché alla ripresa del tirocinio con un orario ridotto per l'allattamento fino a un anno di vita del bambino. In caso di maternità, il soggetto ospitante e il tirocinante potranno chiedere la proroga del tirocinio al *tutor* del soggetto promotore, tramite il *tutor*.

I tirocinanti, a fronte del riconoscimento attraverso idonea documentazione, delle condizioni individuate dalla Legge, nr. 104/1992, hanno *la facoltà di esercitare le prerogative corrispondenti*.

2.9. Le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Le imprese sono tenute a fornire ai tirocinanti *la dotazione personale di sicurezza* prevista dalle normative vigenti per la specifica attività realizzata durante lo svolgimento del tirocinio.

La Regione Abruzzo, nei limiti delle risorse disponibili, potrà destinare parte delle somme, oltre una certa soglia di spesa, nell'acquisto di dispositivi *ad hoc* per i soggetti partecipanti al tirocinio.

2.10. Le cause di recesso.

Sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:

- 1) *perdita*, da parte del soggetto promotore, dei requisiti richiesti dalle presenti Linee Guida;
- 2) *mancato rispetto*, da parte del soggetto promotore, degli obblighi a suo carico previsti dalle presenti Linee Guida;
- 3) *perdita*, da parte del soggetto ospitante, dei requisiti richiesti dalle presenti Linee Guida;
- 4) *mancato rispetto*, da parte del soggetto ospitante, degli obblighi a suo carico previsti dalle presenti Linee Guida;
- 5) *mancato rispetto* da parte del soggetto ospitante dei contenuti del Progetto formativo;
- 6) *mancato rispetto* da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza;
- 7) *comportamenti del tirocinante* tali da far venir meno le finalità del progetto

formativo o lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante.

Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante coinvolto mediante comunicazione scritta.

2.11. Le garanzie assicurative.

Il soggetto promotore è tenuto a garantire, salvo diverse disposizioni contenute nella convenzione, il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice.

Nel caso in cui il soggetto promotore sia una Pubblica Amministrazione, nelle relative convenzioni sono definite le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante può eventualmente assumere a proprio carico l'onere delle coperture assicurative.

La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'impresa o della Pubblica Amministrazione, rientranti nel progetto formativo/inserimento.

2.12. La disciplina sanzionatoria.

Fermo restando le competenze statali in materia di vigilanza e controllo, la Regione Abruzzo opera per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini prevenendo le forme di abuso. Nello specifico la regione Abruzzo intende approntare misure idonee a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento.

Qualora il tirocinio non risulti conforme alla presente disciplina, il personale ispettivo di cui D.Lgs., 24 aprile 2004, nr. 124 procede, sussistendone le condizioni, a riqualificare il rapporto come di natura subordinate con relative applicazione delle sanzioni amministrative applicabili in tali ipotesi, disponendone il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

La Regione Abruzzo adotta le seguenti previsioni soltanto sulla base delle risultanze dell'attività di vigilanza svolta dal personale ispettivo di cui D.Lgs., 24 aprile 2004, nr. 124, qualora, a seguito di accertamenti definitivi, venga riscontrato in capo a soggetti ospitanti la costituzione e/o la gestione in forma irregolare e/o illecita di tirocini.

In caso di mancato rispetto della convenzione e dell'allegato progetto formativo, accertato dall'organo di controllo, il soggetto ospitante non può attivare tirocini per il periodo di un anno dall'accertamento ed è tenuto al rimborso delle quote eventualmente corrisposte dalla Regione.

Qualora venga riscontrato in capo a soggetti ospitanti la costituzione e/o la gestione in forma irregolare e/o illecita di tirocini, non è possibile per i soggetti ospitanti in questione presentare proposte di avvio di nuovi tirocini per i successivi ventiquattro mesi, decorrenti dalla contestazione dell'irregolarità.

Le eventuali istanze presentate nel corso del periodo temporale in questione devono essere dichiarate inammissibili.

Si evidenzia che tale penalità concorre con le eventuali sanzioni corrisposte dai predetti organi ispettivi e non è condizionata da alcuna disposizione giudiziale di reintegro sul posto di lavoro.

2.13. Le disposizioni transitorie e di attuazione.

Per tutto quanto non previsto dalle presenti linee guida, si rinvia alla legislazione vigente in materia.

La prima verifica sull'applicazione delle presenti linee guida si terrà entro un anno dalla loro applicazione, ovvero, in data precedente, in caso di successive intervenute modifiche legislative.

Con l'entrata in vigore delle presenti linee guida, cesseranno di avere valore giuridico le previgenti discipline dei tirocini oggetto del presente atto, redatte in ambito regionale e provinciale.

